

REPUBBLICA ITALIANA
La Corte dei conti
in
Sezione regionale di controllo per la Puglia

Nella camera di consiglio del 24 gennaio composta da:

Presidente di Sezione	Agostino Chiappiniello	
Consigliere	Stefania Petrucci	
Consigliere	Rossana Rummo	
Primo Referendario	Cosmo Sciancalepore	
Primo Referendario	Carmelina Addresso	
Primo Referendario	Michela Muti	Relatore

ha assunto la seguente deliberazione
sulla richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Leporano, nota del
13/12/2017, assunta al protocollo n.5862 del 15 dicembre 2017;
Vista l'ordinanza n. 4/2018 con cui è stata convocata la Sezione Regionale di
Controllo per il giorno 24 gennaio 2018;
Udito il relatore Primo Referendario Dott. Michela Muti;
Ritenuto in

FATTO

Il Sindaco del Comune di Leporano ha formulato una richiesta di parere preventivo
in ordine al riconoscimento di debiti fuori bilancio relativi al pagamento di spese
legali ad ex amministratori.

Nelle note sopra richiamate, il Sindaco premette che:

- tra il 2011 e il 2012 alcuni ex amministratori dell'Ente chiedevano il patrocinio legale per dei procedimenti penali relativi a fatti e atti connessi nell'assolvimento di obblighi istituzionali;
- la Giunta Comunale negli stessi anni concedeva il patrocinio legale ed esprimeva il gradimento per legali scelti dagli ex amministratori;
- veniva stabilito che i compensi professionali sarebbero stati calcolati e corrisposti al minimo del tariffario professionale;
- con sentenza n.1273/2016, il Tribunale di Taranto assolveva gli ex amministratori perché il fatto non costituiva reato e perché il fatto non sussisteva;
- gli avvocati hanno presentato parcelle redatte ai sensi della tariffa professionale e l'Ente ha richiesto un ulteriore abbattimento sui valori minimi calcolati.

Ciò posto il Sindaco chiede "quale debba essere il corretto comportamento da assumere a seguito di un orientamento giurisprudenziale che va consolidandosi riguardo a fatti accaduti

(procedimenti penali che hanno coinvolto ex amministratori per attività connesse all'espletamento del proprio mandato elettivo) prima dell'estate del 2015, ovvero dopo l'entrata in vigore della nuova previsione del testo dell'articolo 86, comma 5, del Dlgs 267/2000 come modificato dal Dl 78/2015 che consente tale rimborso a condizione che non derivino oneri aggiuntivi per l'amministrazione....si chiede pertanto quale debba essere l'esatta interpretazione della locuzione "a condizione che non derivino oneri aggiuntivi per l'amministrazione" ...e se sia legittimo avviare l'iter procedurale per il riconoscimento dei suddetti debiti fuori bilancio...La suddetta richiesta è motivata dalla necessità di avere una certezza giuridica sul giusto procedimento da seguire nella fattispecie sopra descritta, oltre che quello maggiormente rilevante di evitare danni di natura erariale a carico di chi assume la responsabilità su determinati atti".

DIRITTO

Preliminarmente, occorre valutare i profili di ricevibilità e di ammissibilità della richiesta di parere alla luce dell'art. 7, comma 8, della L. 05/06/2003 n. 131 che conferisce a Regioni, Comuni, Province e Città Metropolitane la possibilità di richiedere alle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti pareri in materia di contabilità pubblica.

In relazione ai profili di ammissibilità soggettiva, la Sezione osserva che nella Regione Puglia non è ancora operante il Consiglio delle Autonomie Locali che, ai sensi dell'art. 123 della Costituzione, nel testo introdotto dalla L. Cost. 18/10/2001 n. 3, deve essere disciplinato dallo Statuto di ogni Regione, quale organo di consultazione tra la Regione stessa e gli Enti locali.

Il Consiglio delle Autonomie Locali, se istituito, è destinato a svolgere, secondo il dettato dell'art. 7, comma 8°, della L. n. 131/2003, una funzione di filtro per le richieste di parere da sottoporre alle Sezioni Regionali di Controllo.

Invero, l'art. 45 dello Statuto della Regione Puglia, approvato con L. R. 12/05/2004 n. 7, ha previsto l'istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali e con la successiva L. R. del 26/10/2006 n. 29 sono state disciplinate le modalità di composizione, elezione e competenze.

Rilevato che allo stato attuale il Consiglio delle Autonomie Locali non è tuttora operante, la Sezione, in linea generale, ritiene ricevibili le richieste di parere presentate direttamente dagli Enti.

Nel caso di specie, la richiesta di parere è stata sottoscritta dal Sindaco del Comune di Leporano, organo rappresentativo dell'Ente e pertanto legittimato a promuovere l'attività consultiva della Corte dei Conti.

Il parere è pertanto ammissibile dal punto di vista soggettivo.

Con riferimento alla ammissibilità oggettiva si ritiene opportuno evidenziare che la Corte dei Conti, secondo il disposto dell'art. 7, comma 8°, della L. n. 131/2003, può rendere pareri in materia di "contabilità pubblica".

Il Collegio evidenzia che, al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17, comma 31 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione di

contabilità pubblica incentrata sul *“sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici”*, da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (delibera n. 54 del 17 novembre 2010).

L’oggetto dell’attività consultiva deve risultare, pertanto, circoscritto all’attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, in via esemplificativa, *“...la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l’indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli”*.

Dalla vigente normativa, così come costantemente interpretata dalla Corte dei conti, si evince, altresì, che la funzione consultiva attribuita alle Sezioni regionali non può concernere fatti gestionali specifici ma ambiti e oggetti di portata generale e non deve rispondere a questioni concrete che possono formare oggetto di esame specifico da parte delle stesse Sezioni Regionali in sede di controllo, come di altri Organi: deve quindi essere esclusa ogni valutazione su atti o casi specifici che determinerebbe un’ingerenza della Corte nella concreta attività dell’ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all’amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà e indipendenza riconosciuta alla Corte dei conti dalla Costituzione repubblicana.

La questione sottoposta al vaglio del Collegio da parte dell’Ente interpellante, oltre a essere di per sé inammissibile in quanto questione concreta su un caso specifico ed essere peraltro formulata per evitare la responsabilità per danno erariale per chi assume determinati atti, attiene al tema del pagamento delle spese legali ad ex amministratori.

Come noto, la questione della ammissibilità, sul piano oggettivo, di quesiti riguardanti la rimborsabilità delle spese legali è stata affrontata più volte, nel corso degli anni, dalla Corte dei conti, in funzione consultiva, quasi sempre con esito negativo.

La Sezione delle Autonomie, con deliberazione n.3/SEZAUT/2014/QMIG del 10 febbraio 2014, cui le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti hanno l’obbligo di conformarsi ai sensi dell’art.6, co.4, del D.L. n.174/2012, a seguito di questione di massima posta da altra Sezione regionale di controllo (Sezione Abruzzo, deliberazione n.55/2013/PAR), ha espresso l’orientamento secondo il quale è *“inammissibile il quesito posto sulla rimborsabilità delle spese legali ... in quanto riferito a questione estranea alla materia di contabilità pubblica”*. La stessa Sezione delle Autonomie, nella medesima occasione, ha precisato che il fatto stesso che la materia della rimborsabilità delle spese legali sia oggetto di pronunce di organi giurisdizionali di diversi ordini costituisce un *“indicatore sintomatico dell’estraneità della questione alla materia di contabilità pubblica”*, trattandosi di *“fattispecie in cui i profili contabili, se non marginali, non sono comunque preminenti rispetto ad altre problematiche di ordine giuridico che più propriamente devono essere risolte in diversa sede”*.

Le Sezioni regionali di controllo destinatarie di richieste di pareri in materia di rimborso di spese legali si sono conformate ai principi espressi dalla Sezione delle Autonomie (*ex plurimis*, Sezione Controllo Puglia n. 27/2017/PAR).

Nel caso di specie il quesito appare pertanto oggettivamente inammissibile. Tuttavia, con riferimento alla corretta interpretazione dell'espressione "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica" contenuta nell'articolo indicato dall'Ente, si richiama quanto affermato da questa Sezione con la delibera n. 33/2016, secondo cui si deve intendere che "non sia consentita, sulla base del novellato art. 86, comma 5, primo periodo, l'introduzione o l'aumento della spesa per la voce in esame allorquando la stessa determinerebbe un innalzamento delle spese relative all'organizzazione e al funzionamento complessivamente sostenute dall'ente locale rispetto a quanto risulta nel rendiconto relativo al precedente esercizio, essendo invece possibili eventuali compensazioni interne".

P Q M

La richiesta di parere si palesa parzialmente ammissibile relativamente alla corretta interpretazione della locuzione "*senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica*". Dispone che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura del preposto al Servizio di supporto, al Sindaco del Comune di Leporano. Così deliberato in Bari, nella Camera di consiglio del 24 gennaio 2018.

Il Magistrato Relatore
F.to Dott.ssa Michela Muti

Il Presidente
F.to Dott. Agostino Chiappiniello

Depositata in Segreteria il 24 gennaio 2018
Il Direttore della Segreteria
F.to dott.ssa Marialuce Sciannameo